

29-8-2014

*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE*

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente *sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali*. Nell'esercizio di tale delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, nonché a tenere conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:

- a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- b) compilazione di un unico testo normativo denominato 'Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche' recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti e delle concessioni disciplinate dalle tre direttive, volto anche a garantire l'effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie nel rispetto dei principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- c) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti e delle concessioni pubbliche al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
- d) semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti e delle concessioni pubblici, anche attraverso la promozione di soluzioni innovative nelle materie disciplinate con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di rispetto dei vincoli idrogeologici, anche al fine di evitare il ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;
- e) trasparenza e pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, salvo casi espressamente previsti, anche tenendo conto della esigenza di concorrere, con la definizione di idonee misure, alla lotta alla corruzione nel settore dei contratti pubblici;
- f) riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
- g) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti e l'introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera;
- h) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici;

- i) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo misure di premialità connesse a criteri "reputazionali" basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti eseguiti;
- l) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
- m) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti e delle concessioni pubbliche per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- n) disciplina organica della materia delle concessioni pubbliche e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;
- p) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati all'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche;
- q) previsione dell'espressa abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ('codice dei contratti pubblici') con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla lettera b), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e i trasporti, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della nuova normativa, definendo, altresì, le modalità operative e metodologiche per lo svolgimento di tali consultazioni secondo gli standard internazionali di qualità della regolazione e la disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

3. Il decreto legislativo previsto dal comma 1 è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere. Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle medesime procedure previste per l'adozione del decreto legislativo attuativo della delega di cui al presente articolo e in base ai medesimi principi e criteri direttivi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Relazione illustrativa

La norma di delega prevede l'emanazione di un decreto delegato diretto a recepire le direttive europee del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, in tale ambito, a rivisitare l'intero corpo normativo in materia di contratti pubblici.

In particolare è previsto che il Governo adotti un decreto legislativo contenente disposizioni di recepimento delle disposizioni recate dalle direttive e contenente disposizioni tese ad adottare un sistema più ampio e variegato in materia di contratti pubblici, mediante la compilazione di un unico testo normativo denominato 'Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche', volto anche a garantire l'effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie, nel rispetto del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'attuale sistema codicistico raggruppa infatti al suo interno sia disposizioni riconducibili all'attuazione delle previgenti direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE sia disposizioni che trovano origine nel nostro ordinamento, risultato dell'elaborazione legislativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato tutto il procedimento di "evidenza pubblica" dalla fase della programmazione sino alla fase di conclusione della esecuzione dei contratti pubblici.

L'emanazione del decreto legislativo determinerà conseguentemente l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (codice dei contratti pubblici), prevedendo un regime transitorio.

La legge delega individua i principi e i criteri cui il Governo si deve attenere per l'elaborazione della disciplina da adottare con il decreto legislativo, che sono essenzialmente diretti a perseguire i seguenti obiettivi:

- divieto di introduzione e mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie;
- compilazione di un unico testo normativo denominato 'Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche', volto anche a garantire l'effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie, nel rispetto del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti e delle concessioni pubbliche;
- semplificazione e armonizzazione delle disposizioni in materia di affidamento degli appalti e delle concessioni, attraverso anche la promozione di soluzioni innovative in materia di insediamenti nazionali produttivi strategici e in materia di rispetto dei vincoli idrogeologici;
- trasparenza e pubblicità delle procedure di gara;
- riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
- riduzione delle stazioni appaltanti e razionalizzazione delle loro attività;
- razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
- revisione del sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza;
- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
- miglioramento delle condizioni di accesso al mercato per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione;
- previsione di una disciplina organica della materia delle concessioni pubbliche e individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a

garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea;

- definizione di un quadro regolatorio volto a rendere trasparente la partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati all'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche;

In considerazione della rilevanza della materia trattata, è espressamente previsto che, preliminarmente alla redazione dello schema di decreto legislativo, vengano effettuate, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e i trasporti, le consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti e indiretti della nuova normativa.

Il decreto legislativo previsto è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Nell'ambito del procedimento di adozione del decreto legislativo nel termine di delega che tiene conto del termine ultimo di recepimento delle direttive nell'ordinamento nazionale entro il 18 Aprile 2016, è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere.

Sullo schema di decreto è altresì acquisito, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il parere del Consiglio di Stato, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine il decreto legislativo è adottato anche in mancanza di detto parere.

Sullo schema di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, ed entro il successivo anno, potranno essere emanate disposizioni correttive ed integrative.

E, infine, previsto che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.